



N. 657/2013 R.Gen.Aff.Cont.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale Ordinario di Patti**

*Sezione CIVILE*

Il Giudice, dott.ssa Rosalia Russo Femminella, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 657/2013 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 14/06/2021 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.

TRA

**OMNIA COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. , 02047050832**, elettivamente domiciliata in VIA NAZIONALE, 285 FALCONE, presso lo studio dell'avv. SANTI CIRELLA, rappresentata e difesa per mandato in atti da CELONA FRANCESCO,

E

**CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI , 00281620377** elettivamente domiciliato in C/O AVV. CARMELO DAMIANO PATTI, rappresentato e difeso dall'avv. SERAFINI GIANLUIGI, CAPODIFERRO FRANCESCA e STURNIOLO GIUSEPPE per procura in atti

**Oggetto:** Appalto di opere pubbliche.

**In fatto e in diritto**





Con atto di citazione regolarmente notificato la Omnia Costruzioni Generali Società Cooperativa in L.C.A. ha convenuto in giudizio il Consorzio Cooperative Costruzioni per sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di euro 5.182.005,22 (oltre IVA), rivalutazione monetaria e interessi a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori ricevuti in assegnazione dal CCC, oltre al risarcimento dei danni subiti da quantificarsi mediante C.T.U. e/o anche in via equitativa.

L'attrice ha allegato che dal 199 al 2006 ha fatto parte del Consorzio Cooperative Costruzioni, eseguendo per esso diversi lavori; che a causa delle difficoltà finanziarie riscontrate nel corso del 2005, ha receduto dal consorzio nel 2006 e le opere in precedenza a lei assegnate venivano dal Consorzio assegnate ad altre cooperative consorziate; che comunque Omnia aveva dovuto sostenere diversi costi, quantificati in € 5.182.055,22, crediti documentati da regolare fatturazione emessa e riferiti a partite contabili, SAL (Stati Avanzamento Lavori) e SIL (Stati avanzamento Interno Lavori) asseverati dalla Direzione Lavori degli Enti per i quali Omnia aveva eseguito i lavori a nome del CCC, assegnati in regime consortile; che con D.A. n. 2665/1 S del 30.11.2006 l'Assessorato Siciliano alla Cooperazione ha posto Omnia in liquidazione coatta amministrativa; che il CCC ha negato di essere debitore di Omnia ma, anzi, ha sostenuto di essere creditore di essa al momento della sua esclusione dal consorzio.

Costitutosi in giudizio il CCC ha eccepito in via preliminare e assorbente il difetto di competenza del Giudice adito,





sussistendo una clausola compromissoria nello Statuto consortile al quale Omnia ha aderito entrando a far parte della compagine del CCC (art. 37 dello Statuto CCC, allegato sub doc. 7 del fascicolo CCC); sempre in via preliminare, il difetto di competenza funzionale del giudice adito, in favore del giudice concorsuale, in ragione della domanda risarcitoria avanzata; nel merito, il rigetto della domanda e, per il caso di accoglimento delle domande di parte attrice, in via di eccezione riconvenzionale, la compensazione di eventuali somme dovute a Omnia con la somma di € 2.362.530,28 o di quella ritenuta dovuta a CCC all'esito dell'istruttoria.

Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

È fondata e va accolta l'eccezione di incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore dell'arbitro rituale.

Dalla disamina della clausola compromissoria contenuta nell'art. 37 dello statuto emerge chiaramente la competenza arbitrale per tutte le controversie nascenti dal rapporto consortile.

Sul punto parte attrice ha eccepito la nullità della clausola per non essere stata oggetto di specifica sottoscrizione ex art. 1341 c.c. e che, a mente dell'art. 13 dello Statuto, le società cooperative consorziate sono escluse quando siano fallite o poste in liquidazione coatta amministrativa ed inoltre, quanto richiesto dalla Liquidatela attiene non solo alla posizione della società cooperativa in bonis ma deriva proprio dalla sottoposizione della stessa alla procedura di liquidazione.





Va esclusa la nullità, ex art. 1341 c.c., della clausola compromissoria in quanto lo Statuto de quo non può essere qualificato come contratto per adesione né vi è prova che la clausola sia stata inserita unilateralmente come condizione generale di contratto aperto all'adesione di una indeterminata categoria di soggetti.

La controversia in esame ha ad oggetto crediti nascenti dal rapporto associativo e ne consegue, in forza della clausola statutaria richiamata, la competenza arbitrale, non rilevando che la parte attrice abbia receduto dal Consorzio nel 2005 e sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2006 (Cass. Civ., ord. 6771/2020).

La clausola in questione poi qualifica espressamente l'arbitrato come *rituale*.

Al fine di accertare se una determinata clausola compromissoria configuri un arbitrato rituale o irrituale deve aversi riguardo alla volontà delle parti desumibile dalle regole di ermeneutica contrattuale, ricorrendo l'arbitrato rituale quando debba ritenersi che le parti abbiano inteso demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice e, ricorrendo invece un arbitrato irrituale quando debba ritenersi che abbiano inteso demandare ad essi la soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio di accertamento, ovvero strumenti conciliativi o transattivi, dovendosi optare, nel caso in cui residuino dubbi sull'effettiva volontà dei contraenti, per l'irritualità dell'arbitrato, tenuto conto che l'arbitrato rituale, introducendo una deroga alla competenza del giudice ordinario, deve ritenersi abbia natura





eccezionale (Cass. civ., se sez. II, 28 giugno 2000, n. 8788; Trib. Terni, 23 gennaio 1999, in *Rass. Giur. Umbra*, 1999, 435; App. Venezia, 7 gennaio 1997).

La Suprema Corte ha inoltre rilevato che ai fini della determinazione della natura rituale o irrituale dell'arbitrato, sono significativi e rilevanti gli elementi testuali che depongono nel senso della giurisdizionalità dell'attività demandata all'arbitro, i quali si rinvencono nelle espressioni terminologiche congruenti all'esercizio del "giudicare", e al risultato di un "giudizio", in ordine ad una "controversia", non potendo essere decisivi, nel senso della esclusione della natura rituale dell'arbitrato, nè il conferimento agli arbitri del compito di decidere secondo equità ovvero in veste di amichevoli compositori, nè la preventiva qualificazione della decisione arbitrale come inappellabile, nè la previsione di esonero degli arbitri da formalità di procedura (Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 1999, n. 833, in *Giust. Civ.*, 1999, I, 3034).

Nel caso di specie il tenore letterale della clausola – in assenza di qualunque altra indicazione proveniente dalle parti o dagli atti di causa – conduce a ritenere che si tratti di una fattispecie di arbitrato rituale.

Va, quindi, dichiarata la incompetenza del Tribunale adito in favore del Collegio arbitrale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex d.m. 55/14, secondo il valore minimo, tenuto conto del valore della controversia, del tenore delle questioni trattate, della decisione della causa sulla eccezione preliminare e dell'attività processuale svolta.





**P.Q.M.**

Definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 657/2013 R.G., promossa da Omnia Costruzioni Generali Società Cooperativa in L.C.A. contro Consorzio Cooperative Costruzioni, così provvede:

dichiara l'incompetenza del Tribunale in favore del collegio arbitrale previsto dall'art. 37 dello Statuto;

fissa in tre mesi il termine per la riassunzione;

condanna l'attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, di € 16.481,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

**Patti, 19.12.2021**

**Il Giudice**

Rosalia Russo Femminella

Arbitrato in Italia

